



**RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE ACQUISTATE,
AI SENSI DELL'ART. 2357 COD. CIV.,
IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE
DEL 26 MAGGIO 1999, PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DEL 23 APRILE 2001 – 24 APRILE 2001**

***(AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971 DEL 14
MAGGIO 1999, COME MODIFICATO DALLA DELIBERA 12475 DEL 6 APRILE 2000)***

1. Motivazioni della richiesta

Si richiede all'Assemblea l'autorizzazione alla vendita delle azioni proprie, acquistate o da acquistarsi in attuazione della deliberazione assembleare del 26 maggio 1999, oltre il termine temporale del 22 maggio p.v. allora definito, per disporre di un più ampio margine d'utilizzo sia per la stabilizzazione del titolo sia per un eventuale impiego per l'assunzione di partecipazioni societarie.

2. Numero massimo di azioni alienabili

Il numero massimo di azioni alienabili corrisponde al numero massimo di azioni acquistate o da acquistarsi autorizzato dall'Assemblea dei soci del 26 maggio 1999, e cioè: un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute da Società controllate (con riferimento, quindi, al momento della deliberazione il numero massimo di azioni acquistabili ammontava a 51.000; a seguito del frazionamento deliberato in data 4 maggio 2000, che ha sostituito ogni azione in circolazione con 5 nuove azioni, il numero cui l'autorizzazione si riferisce è pari a 255.000 nuove azioni).

Categoria delle azioni alienabili

Non avendo la Società emesso, alla data della richiesta dell'autorizzazione, azioni diverse dalle ordinarie, saranno alienabili solamente azioni ordinarie.

Valore nominale

Le azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'alienazione hanno un valore nominale di € 0,52 (zerovirgolacinquantadue).

3. Durata dell'autorizzazione

L'estensione temporale dell'autorizzazione è richiesta per un periodo di 18 mesi a partire dal 23 maggio 2001.

4. Corrispettivo minimo di alienazione

Il prezzo di alienazione non potrà essere inferiore al 70% della media aritmetica del prezzo ufficiale registrato sul mercato di riferimento nei 5 giorni precedenti la data dell'operazione di alienazione.

5. Corrispettivo massimo di alienazione

Il prezzo di alienazione non potrà essere superiore al 160% della media aritmetica del prezzo ufficiale registrato sul mercato di riferimento nei 5 giorni precedenti la data dell'operazione di alienazione.

6. Modalità di alienazione

Le alienazioni potranno essere effettuate sia sui mercati regolamentati, nel rispetto della normativa vigente, sia eventualmente al di fuori di essi.

Milano, lì 6 aprile 2001

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Prof. Francesco Gardin

La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Milano, Via C. Esterle 9 e presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, a Milano.